



Proposta della Direzione Generale n. 360 del 1.08.2016

Deliberazione del Commissario Straordinario

n° 314 del 03 AGO. 2016

Oggetto: proroga, fino al 31.12.2016, conferimento incarico di consulenza professionale alla dott.ssa Carla Etzo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, per attività di comunicazione istituzionale.

Su proposta del Direttore Amministrativo

VISTO l'art. 9 della legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto "norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n 10 del 2006 e n 21 del 2012" che prevede l'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 16/1 del 31/03/2016 con la quale al Dr. Federico Argiolas è stato prorogato fino al 30.06.2016 l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 140 del 4 aprile 2016, con la quale al Dr. Giovanni Deiana è stato prorogato l'incarico di Direttore Amministrativo Aziendale facente funzioni sino al 30.06.2016;

VISTA altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 139 del 4 aprile 2016, con la quale alla dott.ssa Grazia Cattina è stato prorogato l'incarico di Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni fino al 30.06.2016;

VISTA la nota (n. 18341 del 1.7.2016) del Direttore generale dell'Assessorato all' Igiene, Sanità e Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con la quale, premesso che il dott. Federico Argiolas ha manifestato l'indisponibilità alla proroga dell'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda disposta con DGR n. 39/2 del 30.06.2016, si comunica che, fino alla nomina del nuovo Commissario, il Direttore sanitario e il Direttore Amministrativo continuano a svolgere le rispettive funzioni e che le funzioni di Commissario Straordinario vengono svolte dal Direttore sanitario dott.ssa Grazia Cattina; ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992;

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 419 del 26.11.2015, a seguito di procedura selettiva di evidenza pubblica (di cui all'avviso pubblico . prot. n. 24640 del 29.10.2015) è



stato conferito alla dott.ssa Carla Etzo, nata a Sorgono (NU) il 2.3.1974, e residente a Quartu Sant'Elena, l'incarico di consulenza professionale, a tempo determinato, ai sensi dell' art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale e gestione del sito web,

CHE l'incarico alla professionista è stato prorogato per due mesi con deliberazione del Commissario Straordinario n. 257 del 21.6.2016 per il completamento dell' attività di comunicazione per la realizzazione della campagna sulla "Peste suina", di cui alla DGR n. 46/18 del 22.9.2015, finanziato con risorse finalizzate;

RITENUTO necessario, per assicurare l' attività di comunicazione istituzionale prevista dalla l.n. 150/2000, che l'azienda, stante la carenza di risorse interne, proroghi l'incarico della dott.ssa Carla Etzo, anche al fine di predisporre ed attuare specifiche azioni di comunicazione istituzionale con particolare riferimento alle attività del territorio e della prevenzione;

RITENUTO pertanto di dover prorogare fino al 31.12.2016 l'incarico alla dott.ssa Carla Etzo per lo svolgimento di tale attività di comunicazione istituzionale;

CONSIDERATO che la spesa della predetta proroga dell'incarico, pari a € 12.500,00, trova copertura, negli appositi stanziamenti destinati ai costi indiretti dei progetti vincolati, così come normati dal regolamento dei progetti a fondo vincolato, come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 249 del 13.6.2016;

VISTA la DGR n. 43/9 del 1.9.2015 recante "disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turn over" che, tra le altre misure, dispone il blocco del conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, ad esclusione di quelli finanziati con risorse finalizzate;

DATO atto che la spesa per la proroga dell'incarico, prevista nella citata deliberazione n. 83/2016, è conforme ai contenuti del piano di rientro aziendale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 19.02.2016;

VISTO l' art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 552, recante " riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplina l'organizzazione delle Unità sanitarie locali;

VISTO l' art. 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5", che detta norme generali di organizzazione delle Asl;



VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'Atto Aziendale;

SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

1. di prorogare, fino al 31.12.2016, alla dott.ssa Carla Etzo, nata a Sorgono (NU) il 2.3.1974, e residente a Quartu Sant'Elena, l'incarico di consulenza professionale, a tempo determinato, ai sensi dell' art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 419 del 26.11.2015 e prorogato con deliberazione n. 257 del 21.6.2016;
2. che l'incarico ha ad oggetto l'attività di comunicazione istituzionale prevista dalla l.n. 150/2000 e quella connessa e finalizzata a predisporre ed attuare specifiche azioni di comunicazione istituzionale con particolare riferimento alle attività del territorio e della prevenzione;
3. di dare atto che la spesa, pari a € 12.500,00, è finanziata con le risorse finalizzate di cui ai seguenti progetti vincolati – che attengono alle attività territoriali e della prevenzione -, nella misura di seguito indicata:
 - potenziamento ADI: € 5.000,00;
 - potenziamento e riqualificazione Spresal: € 2.500,00;
 - prevenzione infortuni programma 7.1, attività P-7.1.1.5 e P- 7.1.2.4: € 1.500,00;
 - prevenzione malattie professionali, programma 7.2 attività P-7.2.1.4 e P-7.2.2.4: € 1.000,00;
 - espansione attività RSA: € 2.500,00;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione;
5. di incaricare dell' esecuzione del presente atto i Servizi Affari generali e legali e Bilancio, ciascuno in relazione alla propria competenza.

L'estensore Dott. Giovanni Deiana

Il Direttore Sanitario f.f.

Dr. ssa Grazia Cattina

Il Direttore Amministrativo f.f.

Dr. Giovanni Deiana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f.

Dr. ssa Grazia Cattina



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 03 AGO. 2016



Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

[Handwritten signature]

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006). |
| <input type="checkbox"/> Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). |
| <input type="checkbox"/> Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). |



Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

[Handwritten signature]

Protocollo n° PG/2015/ 16420 Lanusei, li 03 AGO. 2016

DESTINATARI:

- Commissario Straordinario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
-
-

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO
ASL n°4 LANUSEI

Contratto di collaborazione professionale

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.419 del 26/11/2015 avente ad oggetto "conferimento incarico di consulenza professionale, ai sensi dell'art.7,comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, per attività di comunicazione istituzionale e gestione del sito web aziendale, finanziato con risorse finalizzate",

VALUTATA la necessità di prorogare il rapporto di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7 comma 6, del del D.lgs. n. 165/2001, avente per oggetto l'attività di comunicazione istituzionale e gestione del sito web,

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n° 257 del 21 giugno 2016 con la quale è stato prorogato per due mesi l'incarico della dottoressa Carla Etzo per la realizzazione della Campagna di comunicazione sulla Peste Suina Africana di cui alla DGR n. 46/18 del 22/09/2015,

VALUTATA altresì la necessità di porre in essere azioni di comunicazione istituzionale con riferimento alle attività dei seguenti progetti vincolati: potenziamento ADI; potenziamento e riqualificazione Spresal; prevenzione infortuni programma 7.1; prevenzione malattie professionali; espansione attività RSA;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n._____ del _____ avente ad oggetto "conferimento incarico di consulenza professionale, ai sensi dell'art.7,comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, per attività di comunicazione istituzionale

TRA

L'Azienda A.S.L. n° 4 di Lanusei, Codice Fiscale 00978060911, rappresentata dal Commissario Straordinario f.f.Dr.ssa Grazia Cattina, domiciliata in tale sua qualità in Lanusei, Via Piscinas n° 5;

E

La _____;

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Oggetto dell'incarico:

- 1) L'Azienda affida l'incarico di consulenza professionale, a tempo determinato, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale ai



sensi della L.n. 150/2000.

- 2) Predisposizione e attuazione di specifiche azioni di comunicazione istituzionale con particolare riferimento alle attività del territorio e della prevenzione

—

- 3) L'attività consiste nella definizione e attuazione del Piano di Comunicazione on line oltre ad attività operative e di supporto al personale della Direzione in alcuni ambiti della comunicazione istituzionale per l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei.

- 3) L'attività comprende:

- Il supporto alle azioni di comunicazione istituzionale con riferimento alle attività dei seguenti progetti vincolati: potenziamento ADI; potenziamento e riqualificazione Spresal; prevenzione infortuni programma 7.1; prevenzione malattie professionali; espansione attività RSA;
- l'aggiornamento costante di contenuti informativi, di servizio e di comunicazione nelle pagine web del portale e sui mezzi di stampa dedicati all'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei;
- la realizzazione operativa di prodotti di comunicazione on-line con capacità di rielaborazione di testi, immagini, e materiale informativo in linea con le indicazioni fornite dalla Direzione Generale;
- l'organizzazione e archiviazione di dati e contenuti informativi - editoriali, fotografici, iconografici
- attraverso appositi database e archivi informatizzati;
- il supporto e la collaborazione con il personale della Direzione nelle attività di relazione e di scambio con i soggetti istituzionali presenti sul territorio dell'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei in materia di comunicazione on-line e compartecipazione alla realizzazione di servizi di comunicazione su web;
- il supporto e la collaborazione con il personale della Direzione nel fornire materiali per la redazione di prodotti editoriali, informativi e promozionali relativi alle attività svolte dalla Direzione Generale;
- la predisposizione di progetti di comunicazione istituzionale.

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

- 1) La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte della professionista nei confronti dell'Azienda.
- 2) La professionista gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della



prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Azienda, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali la professionista dovrà attenersi.

- 3) L'Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione della professionista strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata,
- 4) La professionista, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libera di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Azienda, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda.
- 5) Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C, nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART.3

Obblighi di riservatezza

- 1) La professionista è tenuta ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
- 2) Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART.4

Decorrenza e durata dell'incarico

- 1) La durata della presente convenzione è di sei mesi e decorre dal 29/07/2016 e fino al 31/12/2016.
- 2) L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta alla professionista.

Art.5

Compenso

- 1) A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, l'Azienda corrisponderà l'ammontare complessivo € 12.500 onnicomprensivo;
- 2) Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico;
- 3) La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che il coordinatore di Staff della Direzione Generale dell'Azienda avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all'art.4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.



Art.6
Rimborso delle spese di trasferta

In caso di trasferte della Professionista fuori dal Comune di Lanusei, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a pie di lista e previa presentazione di documenti giustificativi con le stesse modalità di rimborso previste dalla normativa vigente per il personale dipendente.

ART.7
Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
 - in caso infortunio, fino a guarigione;
 - in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
 - in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

3. La professionista dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
In caso di malattia e infortunio la professionista deve presentare entro 48 ore al committente la relativa



documentazione sanitaria.

4. La professionista ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

ART.8

Estinzione del contratto

1. L'Ente e la professionista possono a propria discrezione e senza alcun vincolo recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. In caso di mancato preavviso l'Ente e la professionista rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempimenti contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art 15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 9

Diritti sindacali

1. I collaboratori usufruiscono degli stessi diritti sindacali, in quanto compatibili ed esercitabili, del personale dipendente.
2. L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.
3. Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni alle OO.SS.

ART. 10

Normativa

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento, al decreto lgs n.165/2001 aggiornato alla legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012 -Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.



La Dott.ssa Carla Etzo, nata Sorgono (NU) il 02/03/1974 residente a Quartu Sant'Elena , in via Amsicora 1, cap. 09045;

AUTORIZZA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n. 196/2003.

Lanusei, 2016 Letto,

approvato e sottoscritto,

Il Commissario Straordinario Asl 4 di Lanusei
Dr. Ssa Grazia Cattina

Il professionista incaricato
Dr.ssa Carla Etzo